

# **STATUTO DELLA FEDERAZIONE DELLE COMUNITA' E CONFRATERNITE ELLENICHE IN ITALIA**

## **DENOMINAZIONE**

**Art. 1** - E' costituita in Milano, **i giorni 1 e 2 giugno 1991**, ai sensi degli Art. 14 e seguenti del Codice Civile Italiano una associazione denominata: FEDERAZIONE DELLE COMUNITA' E CONFRATERNITE ELLENICHE IN ITALIA (FCCEI).

## **SEDE**

**Art. 2** - La sede legale della FCCEI è in Castenaso, 40055 - BOLOGNA in via Tosarelli 191.

## **TIMBRO**

**Art. 3** - Il timbro della Federazione ha forma circolare e porta la scritta in Italiano e Greco: FEDERAZIONE DELLE COMUNITA' E CONFRATERNITE ELLENICHE IN ITALIA e le iniziali FCCEI ed è tenuto insieme ai verbali delle Assemblee dal Presidente del Consiglio Direttivo (CD).

## **DURATA**

**Art. 4** - La Federazione **ha durata illimitata**. L'esercizio sociale **corrisponde ad un anno solare, dal primo gennaio al 31 dicembre**.

## **CARATTERE**

**Art. 5** - La FCCEI è composta dalle Comunità e Confraternite Elleniche (CCE) in Italia, le quali rappresenta, coordina e sostiene nelle loro azioni. Non sostituisce le

CCE che sono suoi membri, e che restano pertanto l'unico rappresentante dei residenti greci nel luogo della loro attività.

La FCCEI non ha nessun interesse per i beni mobili ed immobili propri delle Comunità e delle Confraternite che aderiscono alla FCCEI.

La FCCEI è democratica, apartitica, non ammette discriminazioni di alcun genere ed esclude qualsiasi fine commerciale o di lucro.

Luogo della sua attività è l'Italia, ma può agire anche in Grecia e/o dove ritiene opportuno il CD e/o il Congresso.

## **SOCI**

**Art. 6** - Possono essere soci effettivi tutte le CCE d'Italia che:

I) Nelle loro ultime elezioni abbiano votato almeno 15 **membri**; le CCE nelle cui elezioni abbiano votato meno di 15 **membri** possono partecipare come osservatori;

II) I loro statuti non siano in contrasto con lo statuto della FCCEI ed in particolare con l'art.5; (ad esclusione delle CCE cui fa riferimento l'art.6bis);

III) Sono aperte all'iscrizione di tutti i greci **di cittadinanza o nazionalità** e i loro familiari che maggiorenni, siano residenti nel luogo della loro attività.

I membri delle CCE soci della FCCEI non possono essere anche membri di altre CCE che fanno parte della FCCEI;

IV) In ogni Provincia viene riconosciuta una sola CCE. Nelle Regioni dove non ci sono CCE membri della FCCEI, la FCCEI può agire direttamente e promuovere iniziative per la costituzione di CCE locali.

**Art. 6bis** - Deroga agli art.5 e 6 è fatta per le CCE "storiche" come quelle di Napoli, Trieste, Venezia. L'iscrizione di altre CCE che eventualmente avranno simili caratteristiche e saranno preesistenti alla costituzione della FCCEI sarà sottoposta all'approvazione del CO con votazione a maggioranza semplice, durante tale votazione non avranno diritto al voto.

**Art. 7** - L'iscrizione alla FCCEI si ottiene mediante domanda scritta con allegati:

- I) dichiarazione di accettazione dello Statuto della FCCEI;
- II) verbale dell'ultima Assemblea Elettorale dove risulta chiaramente il numero dei votanti;
- III) statuto valido, **registrato** ai fini del C.C. dello Stato Italiano.

Le domande d'iscrizione con diritto di partecipazione al Congresso successivo possono essere accettate se inviate almeno 30 giorni prima del Congresso stesso. Fede farà la data del timbro postale e/o il verbale del CD.

**Art. 8** - L'eventuale rigetto di una domanda d'iscrizione da parte del CD deve essere motivata per iscritto ed in base al presente statuto.

La CCE di cui la domanda è stata respinta può far ricorso al 1° Congresso successivo alla presentazione della sua domanda. Il suo ricorso ha la precedenza assoluta sull'Ordine del Giorno (OdG) ed eventuale sua accettazione sarà valida a tutti gli effetti nel Congresso stesso.

## **OBIETTIVI**

**Art. 9** - La Federazione si prefigge i seguenti scopi:

- I) Promuovere i contatti e le relazioni tra le varie CCE;
- II) Curare, sviluppare e coordinare i rapporti tra le CCE e la Grecia;
- III) Sviluppare e favorire le relazioni nel settore sociale, culturale, turistico, artistico e sportivo degli appartenenti alle CCE con la Grecia e l'Italia;
- IV) Promuovere la diffusione della cultura e l'insegnamento della lingua neoellenica;
- V) Promuovere e sviluppare contatti con Federazioni Elleniche di altri Paesi, nonché Associazioni di altre nazionalità operanti in Italia e/o in Grecia;
- VI) Aderire alla Confederazione Europea e al Consiglio Mondiale della Emigrazione Ellenica (SAE).

## **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

**Art. 10** - Il socio ha il diritto e il dovere **di** partecipare alla vita della Federazione, nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi sociali.

Deve informare la FCCEI per ogni:

- modifica di statuto;
- elezione di organi sociali e numero di votanti;
- l'indirizzo della CCE;
- ogni petizione, risoluzione ed in genere circa ogni manifestazione inerente alla sua attività.

Se **una Comunità membro** disattende le norme di questo statuto, potrà venire richiamata, e per gravi motivi e mancanze anche sospesa, con decisione presa a maggioranza dal CD e fino al successivo CO e/o CS, a cui spetta la decisione finale dopo aver sentito le contro deduzioni del sospeso. Le votazioni avvengono con l'alzata di mano tranne che per le questioni giudicate gravi dal CD che avverranno a scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto potrà essere utilizzato anche qualora lo richieda 1/3 del Congresso e per una precisa questione.

**L'iscrizione alla Federazione comporta il pagamento di una quota fissa di iscrizione pari a 150 €**

Ogni CCE, socio della Federazione, è inoltre tenuta al versamento di una quota annua pari a 8 € per ogni membro che abbia votato nelle ultime elezioni. Farà fede il verbale delle relative elezioni. La quota annua viene versata entro il mese di Gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce. Su proposta del CD il Congresso può modificare **le quote sopra citate**. Il Congresso inoltre può deliberare la richiesta di contributi straordinari.

**Art. 11** - L'associato può recedere dalla Federazione; la decisione di recesso deve essere comunicata per iscritto al CD accompagnata dal verbale della relativa votazione dell'Assemblea Generale della Comunità. La qualità di socio viene conservata con il versamento della quota. Il ritardo con il pagamento della quota può essere giustificato solo per motivi gravi. Il giudizio in merito spetta al CD.

**Art. 12** - Il socio che per qualsiasi motivo cessi di appartenere alla Federazione, non potrà a nessun titolo reclamare i versamenti eseguiti, né vantare diritto alcuno sul patrimonio della Federazione stessa.

## **ORGANI DELLA FEDERAZIONE DELLE COMUNITA' E CONFRATERNITE ELLENICHE IN ITALIA**

**Art. 13** - Gli organi sociali sono:

- Il Congresso (**Ordinario o Straordinario**)
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri.

**Art. 14** - Il CD può proporre al Congresso, la nomina a Presidente Onorario della Federazione personalità che abbiano dato un contributo particolarmente importante alla sua attività.

## **IL CONGRESSO**

**Art. 15** - Il Congresso della Federazione è il **massimo organo deliberativo ed è convocato in riunioni ordinarie e straordinarie**. E' costituito da tutti i rappresentanti (R) delle CCE soci, che sono in regola con i pagamenti delle loro quote e risultino regolarmente iscritte; **di conseguenza i R delle Comunità non in regola con il pagamento delle quote verso la Federazione non possono né eleggere né essere eletti**. Ogni rappresentante dispone di un voto.

**Art. 16** - Spetta al Congresso Ordinario (CO):

I) stabilire l'indirizzo generale dell'attività della Federazione;

- II) eleggere **il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i restanti** componenti del CD, del C. R. C. (collegio dei revisori dei conti), del C.Pr. (collegio dei probiviri) e ratificare le eventuali surroghe nelle cariche sociali;
- III) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- IV) **approvare l'operato del CD;**
- V) stabilire la quota sociale annua;
- VI) **discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal CD,** deliberare su ogni argomento posto all'ordine del giorno secondo le norme del presente statuto.

**Art. 17.** - Il Congresso Straordinario (CS) delibera:

- I) sulle modifiche dello Statuto;
- II) sulle questioni che dalla legge o dal presente Statuto fossero attribuite di sua competenza **inclusa l'elezione delle cariche sociali (CD) della FCCEI;**
- III) sull'eventuale scioglimento della Federazione e sulla nomina dei liquidatori; il CS è validamente costituito in prima convocazione quando sono rappresentati almeno due terzi dei R. In seconda il CS è validamente costituito quando sono rappresentati almeno la metà più uno dei R, tranne che per le delibere previste dall'Art.36.

**Art. 18** - Il CO si riunisce una volta ogni due anni. Il CS può essere convocato, qualvolta sia ritenuto opportuno dal CD, oppure su richiesta firmata da almeno un terzo dei R dell'ultimo, anche in luogo diverso da quello della Sede della Federazione.

Il CO e/o CS è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente mediante lettera raccomandata inviata almeno 90 (60 per quello Straordinario) giorni prima della data di riunione **alle Comunità e Confraternite membri** e recante l'indicazione dell'ordine del giorno, la sede nonché la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

**Art. 19** - Il Congresso, sia Ordinario che Straordinario è presieduto da una Presidenza composta da tre R ed eletta dal Congresso a maggioranza relativa; le

funzioni di Presidente svolgerà il R che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità il Presidente viene eletto dai tre membri della Presidenza; le funzioni di segretario per la redazione del verbale vengono svolte da uno o più R designati dal Congresso stesso. Alla fine del Congresso viene letto il verbale e di seguito, previa approvazione dell'Assemblea stessa, viene controfirmato dai membri della Presidenza. Il CO è validamente costituito in prima e/o successiva convocazione quando sia presente la maggioranza dei R.

Il Congresso delibera di regola a maggioranza semplice di voti dei R.

L'eventuale regolamento interno viene deliberato dal congresso stesso. Le delibere regolarmente assunte dal Congresso vincolano tutti gli Associati della Federazione ancorché assenti o dissenzienti.

Le proposte di modifica del presente statuto dovranno essere presentate dal CD o da un decimo dei R all'ultimo CO e deliberate dal CS con l'approvazione di almeno due terzi dei R effettivi intervenuti al Congresso stesso.

Le delibere del Congresso saranno fatte constatare mediante verbale firmato dal Presidente del Congresso e dal/dai Segretari.

**Art. 20** - I R delle CCE devono essere stati eletti secondo il sistema elettorale in vigore alla loro CCE. Se si tratta di CO devono essere stati eletti dopo l'ultimo CO della FCCEI. Se si tratta di CS possono partecipare in primo luogo i R eletti per il CS in merito ed in secondo luogo i R eletti per l'ultimo Congresso.

I membri del CD uscente se non sono stati eletti come R nelle loro CE di appartenenza possono partecipare con diritto di parola ma non di voto e/o di elezione.

**Possono essere eletti solo i Rappresentanti delle Comunità effettivi e presenti durante le elezioni. Non è possibile votare per delega.**

Il numero dei R da ogni CCE dipende dal numero dei votanti che gli hanno eletti. Per stabilirlo bisogna dividere il n. dei votanti con il n. 10. Nel caso in cui il resto sia superiore della metà viene aggiunto un altro R. **C. e comunque con un numero massimo di 7 rappresentanti per Comunità.**

**La Federazione può inviare propri rappresentanti, membri del CD e non appartenenti alla Comunità stessa, durante l'elezione dei delegati al CO o CS.**

**Art. 21** - La relazione, il bilancio e/o eventuali proposte di modifica dello statuto della Federazione devono essere inviate alle CCE soci almeno 45 gg prima della convocazione del Congresso.

Tra un CO ed un CS e **viceversa**, nonché dalla prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 60 minuti.

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 22** - Il CD rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

**E' composto da 9 membri.**

**Il Congresso elegge direttamente il Presidente (P), il Vice Presidente (vP), il Segretario (S), il Tesoriere (T) e i rimanenti membri del CD.** Se un membro del CD è assente per tre riunioni ordinarie consecutive e senza aver precedentemente informato il CD può essere sostituito, **con decisione del CD**, dal primo membro supplente in graduatoria di voti. Se non ci sono membri supplenti e il numero dei membri del CD è inferiore della metà, il CD è obbligato a convocare entro **120** giorni un Congresso incaricato ad eleggere un nuovo CD.

Il P. il vP. il S. e il T. costituiscono l'Esecutivo del C.D. I compiti dell'Esecutivo sono: realizzare il programma deciso dal C.D. nel suo insieme e svolgere le funzioni operative della FCCEI fra 2 Consigli consecutivi. L'Esecutivo informa necessariamente il C.D al successivo Consiglio sul suo operato e dal quale poi riceve direttive ed indicazioni per il periodo successivo.

**Le dimissioni del Presidente o la sfiducia da parte dei due terzi dei membri del CD implicano le dimissioni dell'intero CD e la convocazione di un CS entro 120 giorni dalla data di dimissioni o sfiducia.**

**Nel caso in cui uno dei membri dell'Esecutivo o un Consigliere si dimette esso viene sostituito e nel caso di membro dell'Esecutivo eletto nella sua carica dal CD.**



**Art. 23** - Il CD è convocato dal P almeno una volta ogni **3 mesi**, ogni qualvolta lo stesso P lo ritiene necessario, oppure quando ne fanno richiesta scritta e motivata almeno **la metà più uno** dei Consiglieri o 1/3 delle CCE soci. Per la validità delle delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il Presidente dispone di doppio voto. Le riunioni del CD sono aperte **alle CCE membri** le quali possono seguire, con diritto di parola ma non di voto, tramite loro rappresentanti designati dal loro CD.

**Art. 24** – Compete al CD nell'ambito del programma biennale deciso dal Congresso:

I) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che riguardino la Federazione;

II) predisporre e realizzare i programmi sociali;

III) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;

IV) **vigilare sull'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari verso i membri che si dovessero rendere necessari;**

VI) redigere i bilanci annuali e biennali e **curare l'ordinaria amministrazione**

VII) stabilire il programma di manifestazioni e di attività **rispettando le direttive del Congresso e le finalità della Federazione;**

VIII) decidere sull'accettazione di contributi economici;

IX) costituire commissioni consultive e di lavoro aperte **a tutte le CCE**, incaricate di esaminare particolari problemi o iniziative. Le Commissioni hanno funzioni propositive e partecipano attivamente alla realizzazione delle proposte convalidate dal Congresso e/o dal CD.

Tutte le decisioni del CD sono sottoposte all'approvazione del CO o CS della Federazione. Fino al Congresso le decisioni del CD sono comunque valide a tutti gli effetti salvo deroghe previste dal presente statuto.

## **IL PRESIDENTE**

**Art. 25** - Il P della Federazione ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza **legale della stessa**. **Adotta** i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività sociale e deliberati dal CD. **Ha la firma sui conti corrente bancari**.

**Almeno una volta all'anno o quando il Presidente della Federazione lo ritiene necessario viene convocata dal CD la Conferenza dei Presidenti delle singole Comunità. L'incontro va fissato con almeno un mese di anticipo rispetto alla data stabilita.**

**Il CD redige l'ordine del giorno tenendo conto delle indicazioni dei Presidenti delle Comunità. La Conferenza dei Presidenti è presieduta dal Presidente della Federazione.**

## **IL VICE PRESIDENTE**

**Art. 26** – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso Presidente. In caso di impedimento prolungato del Presidente si applicano le procedure previste dal penultimo comma dell'art. 22.

## **IL TESORIERE**

**Art. 27** - Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità, degli estratti conto e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto all'Esecutivo. In sede di CO o CS depone tutta la documentazione in suo possesso al Presidente dei Revisori dei Conti o in sua assenza al Presidente del Congresso.

## **IL SEGRETARIO**

**Art.28** - Il S ha il compito di coordinare e promuovere le varie attività della Federazione, **curare l'esecuzione delle deliberazioni del P, del CD e dell'Esecutivo, redigere i verbali delle riunioni attendere alla corrispondenza e all'archivio.**

## **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Art. 29** - Il C.R.C. è composto da tre membri effettivi. Essi sono eletti dal Congresso ed hanno funzioni di controllo amministrativo. Subito dopo la loro elezione **si riuniscono ed eleggono il loro Presidente** che ha l'incarico di convocarli ogni 6 mesi, ed effettuare il controllo economico di cui estratto verrà inviato a tutta le CCE soci. Deve infine redigere il bilancio consuntivo e presentarlo al CO.

Le decisioni del C.R.C. sono valide quando siano presenti tutti i suoi membri effettivi (3). In caso di impedimento, i supplenti subentrano agli effettivi in ordine di graduatoria di voti. Durano in carica 2 anni.

## **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art. 30** - Il C.P. è composto da tre membri eletti dal Congresso; durano in carica due anni. Subito dopo la loro elezione **si riuniscono ed eleggono il loro Presidente**

Esso ha compiti di decidere secondo equità, quali arbitri irrituali, la controversie tra Associati o tra Associati ed organi collegiali.

Il C.P. agisce di propria iniziativa, su segnalazione di qualsiasi interessato o per incarico delle parti.

Sanzioni disciplinari. Il C.P. può applicare le seguenti sanzioni:

I) il richiamo scritto;

II) la deplorazione

III) la sospensione dell'attività associativa da tre a dodici mesi;

IV) l'espulsione dalla Federazione.

Procedimento. Il C.P. entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso o dall'incarico, procede alla contestazione degli addebiti, compie tutte le indagini od istruttorie che ritiene opportune e, sentiti gli interessati, decide a semplice maggioranza.

Le decisioni del C.P. sono valide quando siano presenti tutti i suoi membri effettivi (3). In caso di impedimento, i supplenti subentrano agli effettivi in ordine di graduatoria di voti.

Il C.P. entro 5 giorni dalla delibera, deve darne comunicazione agli interessati ed al P della Federazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della decisione sulle questioni di cui il presente articolo, gli interessati possono proporre ricorso al CD che, dopo averli sentiti, si pronuncia senza formalità di sorta, a semplice maggioranza. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Entro 5 giorni dalla pronuncia definitiva il CD deve dare comunicazione agli interessati.

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della decisione sulle questioni di cui il presente articolo, gli interessati possono proporre ricorso al primo CO e/o CS che, dopo averli sentiti, si pronuncia senza formalità di sorta, a semplice maggioranza. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

**Art. 31** - Il patrimonio della Federazione è costituito dai proventi delle quote associative, dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a favore della Federazione e dalle eccedenze annuali di bilancio.

**Art. 32** - L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 33** - Il CD convoca il CO per la elezione del CD, del C.R.C. e del C.P. entro un mese dallo scadere del mandato come previsto dagli Art. 15, 29 e 30 del presente statuto, mandato che decorre dall'insediamento precedente.

Il Congresso delibera, sulla relazione consuntiva del CD uscente, e stabilisce la sede per la votazione che avverrà alla fine dei suoi lavori. Durante il Congresso vengono presentati i candidati alle varie cariche sociali. Dopo la chiusura del Congresso che avviene con l'elezione della Commissione Elettorale (CE) non vengono accettate nuove candidature.

Il Congresso elegge una (CE) composta da tre (3) scrutinatori i quali eleggeranno tra di loro un Presidente. I membri della (CE) non possono far parte dei candidati alle altre cariche sociali.

Il CD decade al momento stesso dell'inizio delle votazioni per l'elezione delle cariche sociali.

Il Congresso procede, per scrutinio segreto, al rinnovo delle cariche sociali su schede predisposte dal CD dove sono elencati in ordine alfabetico i R che hanno presentato la loro candidatura.

**L'elezione dei soli membri dell'Esecutivo avviene con elezioni distinte e in successione mentre per il resto del CD in un'unica votazione in cui ogni rappresentante ha diritto di voto e potrà esprimere fino a due preferenze.**

**Per l'elezione del C.R.C. e del C.P. potrà esprimere 1 preferenza.**

I R possono candidarsi per più cariche sociali, ma possono essere eletti soltanto in una. Ciò significa che se vengono eletti in più cariche sociali dovranno rinunciare a favore di una solo.

**Art. 34** - La (CE) proclama eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti validi. I non eletti in ordine di graduatoria sono supplenti. Nei casi di parità si procede col ballottaggio unico e persistendo della parità a sorteggio tra i candidati con uguale numero di voti.

**Art. 35** - Esaurita la procedura di scrutinio delle schede, Il Presidente della (CE) proclamerà l'esito delle votazioni.

## **SCIoglimento**

**Art. 36** - La Federazione si estingue per deliberazione adottata dall'assemblea dei soci, con la presenza, anche in seconda convocazione, di almeno due terzi dei soci. Il patrimonio, all'atto dello scioglimento, verrà devoluto secondo le modalità che in tale occasione saranno indicate.

### **RICHIAMO AL C.C.**

**Art.37** - Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa esplicito richiamo alle disposizioni di legge in materia.